

**ALLEGATO 3**  
**INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE**

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, **prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione** (fatto salvo si tratti di un contratto IBIP distribuito da intermediari iscritti nella sezione D del RUI, applicandosi in tal caso la disciplina dettata dalla Consob), di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

**INTERMEDIARI ASSICURATIVI****Sezione I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente**

Intermediario in Sez. A



Intermediario in Sez. E

**Cognome e Nome:** GIORDANO FRANCESCA**Iscrizione nel registro:**

Data iscrizione: 22/06/2020

N.iscrizione: E000659187

Sezione: E

**Indirizzo Sede Operativa/legale:**

Indirizzo: VIALE CERTOSA, 1

Cap: 20149 Località: MILANO Pr: MI Telefono: 0287178479

**Sito web:** www.vittoriaassicurazioni.com**E-mail:** convenzionept@sicurisubito.it**PEC:****IVASS** è l'Istituto competente alla vigilanza sull'attività svolta.Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando (RUI) sul sito internet dell'IVASS ([www.ivass.it](http://www.ivass.it)).**Sezione II - Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo**

L'intermediario assicurativo informa:

- a) di aver messo a disposizione nei locali aperti al pubblico, oppure pubblicati sul proprio sito internet ove esistente, i seguenti elenchi:
- elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha rapporti d'affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico; in caso di collaboratore iscritto in sezione E sono indicati i rapporti dell'intermediario principale con il quale collabora
  - elenco degli obblighi di comportamento cui adempiono, indicati nell'allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018.
- b) che nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza del contratto, è possibile per il contraente richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco sub a.1.

**Sezione III- Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interessi**

L'intermediario assicurativo informa:

- a) di non essere detentore di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.

b) che VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. non detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell'eventuale società di intermediazione per la quale l'intermediario opera.

#### Sezione IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

L'intermediario assicurativo informa:

- a) l'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;
- b) il contraente ha facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario o all'Impresa preponente secondo le modalità previste dalla sezione Reclami presente all'interno del DIP Aggiuntivo, nonché la possibilità per il contraente, qualora non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'Impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi;
- c) il contraente ha facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

Dichiaro che **GIORDANO FRANCESCA** mi ha consegnato il presente documento che ricevo a titolo di nota informativa ai sensi dell'art. 56 del Regolamento IVASS 40/2018 come modificato dal Provvedimento IVASS 97/2020.



---

Firma del Contraente / Assicurato

**ALLEGATO 4****INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP**

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

**Cognome e Nome:** GIORDANO FRANCESCA**Iscrizione al RUI:**

Data: 22/06/2020      N.: E000659187      Sezione: E

**INTERMEDIARI ASSICURATIVI****Sezione I - Informazioni sul modello di distribuzione**

L'intermediario assicurativo informa:

- a) di agire in nome e per conto della Vittoria Assicurazioni Spa
- b) di svolgere l'attività di distribuzione del contratto per

**Cognome e Nome/Denominazione:** ASPEVI ROMA SRL**Iscrizione nel registro:**

Data iscrizione: 01/06/2007      N.Iscrizione: A000134034      Sezione: A      Qualifica: agente

**Indirizzo Sedi Operative:**

Indirizzo: VIA BONCOMPAGNI 16

Cap: 00187      Località: ROMA      Pr: RM

**Sito web:** [HTTPS://WWW.AGENZIEVITTORIA.COM/ROMA/](https://www.agenzievittoria.com/roma/)**E-mail:** AG\_F51.01@AGENTIVITTORIA.IT**Telefono:** 06 6798199**Sezione II - Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza**

L'intermediario assicurativo informa:

- a) di non fornire consulenza ai sensi dell'art. 119-ter comma 3, del Codice
- b) di distribuire in modo esclusivo i contratti della Vittoria Assicurazioni Spa
- c) di non distribuire contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione
- d) che in relazione al contratto intermediato, in caso di esistenza di conflitti di interesse, è stata data opportuna informazione sulla natura e fonte del conflitto come previsto dall'art. 119-bis, comma 7, del Codice.

**Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni**

L'intermediario assicurativo informa:

- a) di essere remunerato dalla Compagnia, in relazione al contratto distribuito, sulla base di una commissione inclusa nel premio assicurativo
- b) che l'informativa di cui ai punti precedenti è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo

## Sezione IV - Informazioni sul pagamento dei premi

L'intermediario assicurativo informa:

- a) che i premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso;
- b) che le modalità di pagamento dei premi ammesse sono:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
  2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
  3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

Le informazioni rese con il presente documento devono intendersi valide anche nel caso in cui il cliente effettui dei pagamenti diversi dai premi in corso e dai pagamenti programmati previsti dal contratto di assicurazione dopo averlo stipulato, fermi restando gli obblighi in capo all'impresa già previsti dalle disposizioni vigenti, nel caso di modifica delle informazioni stesse.

Dichiaro che **GIORDANO FRANCESCA** mi ha consegnato il presente documento che ricevo a titolo di nota informativa ai sensi dell'art. 56 del Regolamento IVASS 40/2018 come modificato dal Provvedimento 97/2020.



---

Firma del Contraente / Assicurato

**ALLEGATO 4-ter****ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE**

Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

**Cognome e Nome:** GIORDANO FRANCESCA**Iscrizione al Rui : Data** 22/06/2020 **N°:** E000659187 **Sezione:** E**Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi**

L'intermediario ha:

- a. obbligo di consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente
- b. obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione
- c. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente
- d. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione
- e. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito
- f. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto
- g. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata

**Sezione II - Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi**

- a. prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmisione al contraente copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018
- b. obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto
- c. in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza
- d. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione
- e. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto d proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione
- f. obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice.



Dichiaro che **GIORDANO FRANCESCA** mi ha consegnato il presente documento che ricevo a titolo di nota informativa ai sensi degli artt. 56 e 68ter del Regolamento IVASS 40/2018 come modificato dal Provvedimento IVASS 97/2020.



\_\_\_\_\_  
Firma del Contraente

